

Firmato digitalmente da:

LOURDES CONCETTA CAVACCINI

Ministero dell'Interno

Firmato il 08/10/2024 14:13

Seriale Certificato: 149

Valido dal 25/08/2022 al 25/08/2025

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

Fasc. n. 5431/2024

VISTO il provvedimento prot. n. 61/2024 dell' 8/10/2024 con il quale la Provincia di Arezzo, su istanza dell'organizzatore GRUPPO RICERCHE STORICHE BADIA AGNANO, ha autorizzato lo svolgimento della gara podistica, riservata alla categoria "Trailrunning", denominata "VALDAMBRA TRAIL 2024 – PERCORSO KM. 105.00" in programma i giorni 11 e 12 ottobre 2024, con partenza l'11/10/2024 da Bucine - Badia Agnano – Piazza Ubertini - alle ore 23,30 ed arrivo presunto nella stessa località – Piazza Tito Cini - alle ore 12,30 del 12/10/2024;

VISTI il programma dell'evento ed il percorso di gara che interessa sia tratti di strade ricadenti nel territorio aretino dei comuni di Bucine, Civitella in Val di Chiana, Laterina Pergine Valdarno e Montevarchi (AR), sia tratti di strade ricadenti nel territorio senese del Comune di Gaiole in Chianti (SI);

VISTO l'art. 22 della Legge Regionale 87 del 10/12/1998, come modificato dalla L.R. n. 16 del 3/03/2023, con la quale la Regione Toscana delega le proprie competenze derivanti dall'art. 9 del D. lgs. N. 285/1992 e successive modifiche, alle Province e attribuisce la competenza al rilascio dell'atto autorizzativo alla Provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico veicolare delle strade extra urbane di tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica sopra indicata;

VISTI gli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e le circolari del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 e prot. n. 3000/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 21403 del 3/04/2024 con il quale il Prefetto di Arezzo ha conferito al Viceprefetto Aggiunto dott. ssa Lourdes Concetta Cavaccini la titolarità dell'Area III "Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio" che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e del D.M. 13 maggio 2014;

ORDINA

Al fine di garantire l'incolumità del pubblico e dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, i **giorni 11 e 12 ottobre 2024** è disposta nell'ambito di questa provincia la **sospensione temporanea della circolazione stradale** di veicoli, persone e animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) delle strade extra urbane che si estendono lungo tutto il percorso interessato dalla competizione podistica sopraindicata e riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo

- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene altresì pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Arezzo alla voce "Gare sportive su aree pubbliche".

Arezzo, data del protocollo

IL DIRIGENTE AREA III
Il Viceprefetto Aggiunto
Lourdes Concetta Cavaccini